

Processo civile, resta il nodo della prima fase

Riforma Cartabia

Il decreto correttivo arriva oggi all'esame del Consiglio dei ministri

Gli avvocati attendevano modifiche più radicali e in sintonia con la Consulta

Giovanni Negri

Con modifiche nell'ultima versione più di dettaglio che di sostanza approda oggi in Consiglio dei ministri per il via libera finale lo schema di decreto correttivo alla riforma del processo civile. Tra le novità rispetto alla versione approvata a febbraio e poi lungamente esaminata dal Parlamento va segnalata l'eliminazione di una nuova procura che l'avvocato avrebbe dovuto richiedere al cliente in caso di ricorso con proposta di definizione negativa da parte del giudice relatore in Cassazione, necessità quest'ultima contestata da parte dell'avvocatura.

Come pure trova posto nel testo un aggiustamento dei termini in caso di revocazione della sentenza per contrasto con una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo, allineando i termini della proposta a quelli che rendono definitivo il verdetto della Cedu.

Quanto alla notifica delle impugnazioni, se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che

l'ha pronunciata o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo o all'indirizzo indicato; altrimenti si notifica presso il procuratore costituito o all'indirizzo di posta elettronica certificata.

La domanda dovrà poi, con una parziale riscrittura della disposizione attuale, contenere l'avvertimento che la costituzione oltre i termini avrà come conseguenza le decadenze in materia di domande riconvenzionali e chiamata di terzi, che la difesa tecnica mediante avvocato è di norma obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale e che la parte può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Forti però erano le aspettative dell'avvocatura per una riscrittura profonda della fase introduttiva, uno dei cardini della riforma per consentire alla causa di arrivare alla prima udienza di comparizione in tempi più ragionevoli e con definizione anticipata di una serie di que-

stioni, da subito tra i punti più controversi. Correzioni che avrebbero dovuto reintrodurre maggiore spazio al contraddittorio tra le parti. L'attesa dell'avvocatura del resto poggia sulla sentenza della Corte costituzionale di pochi mesi fa, sentenza n. 96 del 3 giugno, con la quale la Consulta, pur riconoscendo profili di problematicità nell'assetto della fase preliminare quanto al rispetto del contraddittorio, aveva tuttavia sposato un'interpretazione adeguatrice facendo leva sul potere del giudice di direzione del procedimento, lasciando quindi libera l'autorità giudiziaria di fissare eventuali udienze di confronto tra le parti nel caso ne ravvisasse la necessità.

Ora, il decreto correttivo, rispetto alla versione antecedente la sentenza della Corte costituzionale, nulla di nuovo prevede ed è inevitabile che la scelta del ministero della Giustizia, se confermata, condurrà a rinfocolare la polemica su una spetto mai digerito dagli avvocati. Il decreto, infatti, sulla fase preliminare interviene solo per chiarire che lo svolgimento, da parte del giudice, delle verifiche preliminari sulla regolarità del contraddittorio è doveroso e deve avvenire, d'ufficio, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto.

Si prevede poi che quando, dopo le verifiche preliminari, il giudice riscontra vizi degli atti introduttivi o della notifica dell'atto di citazione oppure la necessità (o l'opportunità) di integrare il contraddittorio nei confronti di terzi, rinvia l'udienza di prima comparizione per concedere alle parti i termini necessari per provvedere agli adempimenti disposti.

I TERMINI

55

I giorni per l'udienza

Il giudice quando ritiene, dopo le verifiche preliminari, di chiedere correzioni o integrazioni fissa nuova udienza con controlli nei 55 giorni antecedenti